



## ORDINANZA N. 19 del 28/07/2025

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente per la prevenzione incendi e caduta alberi lungo le linee ferroviarie.

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE

- la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria è minacciata, specialmente nel periodo estivo, dalla presenza incontrollata di vegetazione, ramaglie, materiale secco o combustibile nei terreni privati adiacenti alla sede ferroviaria;
- tale situazione costituisce un grave pericolo per la pubblica incolumità, l'interruzione di pubblico servizio e il possibile propagarsi di incendi;

#### VISTA

- la richiesta trasmessa da **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** (prot. 10442 del 18/06/2025), che sollecita l'adozione di una Ordinanza Sindacale contingibile e urgente a carico dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie per misure di prevenzione incendi in prossimità delle infrastrutture stesse, richiamandoli altresì al rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile;

#### VISTI

- gli articoli 38, 52, 55, 56 e 63 del **D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753** in materia di distanze di sicurezza e prevenzione incendi;
- l'art. 54, comma 4, del **D.Lgs. 267/2000**, che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza in materia di sicurezza pubblica;
- l'art. 50 del medesimo decreto, per quanto attiene la tutela della salute e dell'ambiente;

#### RITENUTO

- necessario e urgente imporre ai soggetti interessati le misure idonee alla rimozione di situazioni di pericolo, a tutela della pubblica sicurezza, prevenzione incendi e regolarità dell'esercizio ferroviario;

#### ORDINA

##### **Art. 1 – Obblighi per i proprietari e detentori di terreni confinanti con la ferrovia**

Entro **30 giorni dalla pubblicazione** della presente ordinanza, **tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo** di terreni coltivati, incolti o a pascolo confinanti con la linea ferroviaria sono obbligati a:

1. **Rispettare le distanze minime di sicurezza** previste dal D.P.R. 753/1980, in particolare:



- a. mantenere **almeno 6 metri** di distanza tra alberi, piante o siepi e la più vicina rotaia;
- b. garantire che alberi di altezza superiore a 4 metri siano piantati ad una distanza pari all'altezza stessa **aumentata di 2 metri**, calcolata dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

## 2. Pulizia e prevenzione incendi:

- a. mantenere **sgombre da materiali combustibili** (es. balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ramaglie, foglie secche, ecc.) le fasce di terreno fino a **20 metri** dal confine ferroviario;
- b. per i fondi coltivati, **creare e mantenere una striscia arata larga almeno 5 metri**, priva di seccume vegetale, lungo il margine confinante con la ferrovia.

### Art. 2 – Responsabilità

I soggetti inadempienti saranno **responsabili civilmente e penalmente** per eventuali danni a cose o persone derivanti da violazione della presente ordinanza.

### Art. 3 – Sanzioni

L'inosservanza della presente ordinanza comporta:

- applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. **7-bis del D.Lgs. 267/2000** (da € 25,00 a € 500,00);
- applicazione dell'art. **650 del Codice Penale** in caso di pericolo concreto o violazioni ripetute;
- esecuzione d'ufficio degli interventi con **addebitamento delle spese** a carico dei soggetti inadempienti.

### Art. 4 – Durata ed efficacia

La presente ordinanza ha efficacia **immediata dalla pubblicazione all'Albo Pretorio** e rimane valida fino al **31 ottobre 2025**, salvo proroghe in caso di condizioni di rischio persistenti.

## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio online del Comune;
- sul sito istituzionale dell'Ente;
- mediante comunicazione a:
  - **Prefettura di Modena;**
  - **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;**
  - **Polizia Locale e Forze dell'Ordine** per i controlli;
  - ogni altro ente ritenuto utile alla sua applicazione.



**Avverso il presente provvedimento** è ammesso ricorso:

- al T.A.R. competente entro 60 giorni;
- in alternativa, **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** entro 120 giorni.

È fatto **obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare** la presente ordinanza.

Il Sindaco

BAGNI CATERINA

*Documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005*